

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3055

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CHIOSTERGI, AMADEO, DE' COCCI, TREVES, CARTIA

Annunziata il 9 dicembre 1952

Ricostruzione della carriera degli insegnanti statali di ruolo che al momento dell'entrata in vigore delle leggi razziali o di gravi provvedimenti politici a loro carico già prestavano servizio governativo fuori ruolo quali laureati e abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Poiché dal regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (per la reintegrazione degli ebrei nei loro pieni diritti civili e politici e per l'abrogazione di tutti i provvedimenti razziali, compresi quelli nell'ambito scolastico previsti dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1390, e dal regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779); dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301 (sulla revisione delle carriere dei dipendenti da pubbliche amministrazioni); dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 306 (contenente norme complementari); dal decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880 (norme integrative delle disposizioni sulla riammissione in servizio e sulla ricostruzione della carriera dei pubblici impiegati perseguitati per motivi politici dal cessato regime), risulta chiara e costante nel legislatore la preoccupazione di far abrogare i provvedimenti di persecuzione razziale e politica, così da eliminare i danni anche retroattivamente, non sarebbe giusto — specie per i recenti benefici accordati per legge al personale statale non di ruolo — lasciare pregiudicati nella loro anzianità di carriera quegli

insegnanti che, per aver vinto dei concorsi, dopo esserne stati per più anni legalmente esclusi, continuerebbero — qualora non si proceda a una onorevole e dignitosa ricostruzione della loro carriera — a sentirsi menomati nel grado e nell'anzianità, solo perché a un'iniqua legislazione persecutoria la riparazione legislativa risulta ancora inadeguata e incompleta.

Ad evitare che per detti insegnanti continui a verificarsi una ingiusta sperequazione nella loro anzianità di carriera — dal momento che ai medesimi fu tolta per legge ogni possibilità di ottenere una sistemazione nei ruoli dello Stato — si propone che ai vincitori di regolari concorsi espletati nel 1946, o nel 1949, o nel 1950, venga concesso il riconoscimento di un'anzianità aggiunta a tutti gli effetti per tanti anni, quanti furono, caso per caso, gli anni del ritardo nella carriera, ritardo che essi dovettero subire in seguito ai già ricordati provvedimenti di esclusione.

Occorrerà che gli interessati documentino d'esser stati colpiti da tali provvedimenti di esclusione o ritardo e che già allora risultassero non solo laureati, ma anche provvisti di abilitazione all'insegnamento medio in almeno

una delle discipline formanti il gruppo per il cui insegnamento essi ora si trovino nei ruoli dello Stato, qualunque fosse la votazione da loro riportata nel superare l'apposito esame di Stato mediante il quale abbiano conseguito l'abilitazione stessa.

Occorrerà inoltre che gli stessi siano in grado di documentare che, anche prima di essere colpiti dai provvedimenti d'esclusione razziale o politica, avevano prestato servizio in qualità di insegnanti incaricati o supplenti, con nomina annuale presso statali istituti o scuole d'istruzione secondaria (comprese anche quelle di avviamento) e che tale loro servizio risulti prestato sempre « senza demeriti » per una durata effettiva e ininterrotta di almeno sei mesi per ciascun anno scolastico e ancora che l'incarico o la supplenza annuale siano stati effettuati con un orario minimo corrispondente a quello della cattedra, cui ci si riferisce, anche se

questa fosse allora completamente diversa dalla cattedra da loro vinta successivamente.

Tanto il titolo dell'abilitazione, quanto quello del servizio prestato senza demeriti serviranno a far presumere negli interessati:

1°) la volontà e l'intenzione fin da allora di dedicarsi all'insegnamento professionale;

2°) la loro seria preparazione;

3°) la non meno seria attitudine all'insegnamento già da loro praticamente dimostrata nel servizio prestato fuori ruolo.

Sarà del pari presumibile che in condizioni normali, vale a dire con una legislazione non persecutoria, essi si sarebbero affermati come vincitori nei pubblici concorsi, qualora cioè dalle leggi di allora fosse stato loro concesso di prendervi parte al fine del conseguimento di cattedra.

A queste premesse si ispira la presente proposta di legge, che si raccomanda all'approvazione della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al personale statale, il quale, in seguito a regolari concorsi superati e vinti per titoli ed esami, indetti con decreto ministeriale 28 dicembre 1942 ed espletati entro l'anno 1946, o indetti con decreto ministeriale 4 luglio 1947 ed espletati entro il 1949, o indetti con decreto ministeriale 28 luglio 1948 ed espletati entro il 1950, abbia conseguito la nomina nei ruoli degli insegnanti medi, vien ricostruita la carriera, riconoscendo un'anzianità aggiunta, a tutti gli effetti giuridici ed economici, corrispondente all'effettivo ritardo di carriera subito.

ART. 2.

Il conseguimento del beneficio di cui al precedente articolo è condizionato al possesso dei seguenti requisiti:

a) gli interessati siano stati compresi negli elenchi anagrafici previsti dall'abrogato regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, o siano stati colpiti da provvedimenti politici presi nei loro confronti dalle autorità del tempo o risulti comunque che politicamente venivano ritenuti così infidi da averne riportato un effettivo danno nella loro carriera:

b) all'atto dell'entrata in vigore dei provvedimenti di esclusione previsti dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1390, e dal regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, rispettivamente all'epoca della subita persecuzione politica, già fossero in possesso, non solo di una laurea, ma anche di una abilitazione all'insegnamento medio conseguita, previo superamento di apposito esame di Stato, in almeno una delle discipline formanti il gruppo per il cui insegnamento gli interessati attualmente si trovino nei ruoli dello Stato;

c) prima di essere stati oggetto dei provvedimenti d'esclusione razziale o politica abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti con nomina annuale presso statali istituti o scuole d'istruzione secondaria (comprese quelle d'avviamento) anche per insegnamenti diversi da quelli cui si riferisce la cattedra in seguito vinta dagli stessi, purché il loro servizio risulti prestato « senza demeriti » per una durata effettiva e non interrotta di almeno sei mesi per ciascun anno scolastico e risulti inoltre che l'incarico o

la supplenza annuale sia stata effettuata per un orario d'insegnamento minimo corrispondente a quello della cattedra, cui ci si riferiva, orario e servizio eventualmente cumulabili anche tra due istituti o scuole d'ordine diverso, purché medio o d'avviamento.

ART. 3.

La concessione del beneficio di cui alla presente legge non esclude altri benefici ed è cumulabile con altre concessioni o riconoscimenti di eventuali altri benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore degli ex combattenti, dei mutilati e invalidi, dei decorati al valor militare o assimilati, nonché con quelle derivanti dall'eventuale applicazione della legge 5 giugno 1951, n. 376.

ART. 4.

Per il computo dell'anzianità del servizio non di ruolo già prestato dagli interessati, prima che essi subissero le persecuzioni razziali o politiche, varranno tanto per i vincitori di cattedre di ruolo normale ordinario, quanto per i vincitori di cattedre di ruolo speciale transitorio, gli stessi criteri contenuti nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, così che per la ricostruzione di carriera, di cui alla presente legge, sarà tenuto conto non solo del periodo di esclusione previsto all'articolo 1, ma anche del servizio precedentemente prestato fuori ruolo secondo quanto prevede l'articolo 2.

ART. 5.

Qualora un perseguitato razziale risulti anche ex perseguitato politico, il computo dell'anzianità ai fini della ricostruzione della carriera sarà fatto tenendo conto dell'una o dell'altra persecuzione subita.